



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica
Area Tecnica - Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 27 del 15/03/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 15/03/2022 al n. 230

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE IN URGENZA NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS.VO 50/2016 (CIG 90435383A5 ; CUP G21B21006220004).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l’Amministrazione comunale, con riguardo alla programmazione dei Lavori Pubblici per l’anno 2021, ravvisando alcune criticità ha rappresentato all’Area Tecnica Urbanistica la necessità di provvedere, con urgenza, alla realizzazione di 30 loculi per sopperire alle eventuali richieste, in attesa della realizzazione del nuovo loculario principale (previsto nella zona di ampliamento Nord del Cimitero);
- di conseguenza, il Responsabile dell’Area Urbanistica, con Determinazione RG 696 del 21.10.2021, n° 73 R. Uff., ha proceduto ad affidare l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la Direzione Lavori e la contabilità, il Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett a) del Dlgs n° 50/2016, all’Ing. Fabio Bonfini, nato a Teramo il 21 marzo 1981, C.F. *BNFFBA81C21L103Y*, residente a Isola del Gran Sasso (TE) in via Cesa di Francia, 104 ed iscritto con il numero 1308 dell’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Teramo;
- il progetto suddetto è stato sottoposto alle attività di verifica ed è stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come risulta dai relativi verbali (in atti);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 22.12.2021, avente ad oggetto “*Lavori di realizzazione in urgenza nuovi loculi presso il cimitero del Comune di Mosciano Sant’Angelo. Approvazione progetto definitivo-esecutivo*”, in forza della quale sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi al progetto di che trattasi per un totale complessivo pari a € 60.000,00, di cui € 45.129,44 per lavori (compresi oneri sicurezza) ed € 14.870,56 per somme in amministrazione;

VISTA e richiamata la Determinazione a Contrattare per i suddetti Lavori, rubricata a RG 929 del 24.12.2021, n° 106 Reg. Uff.;

RICHIAMATA la lettera-contratto rep. N° 4 del 07.03.2022, registrata al n° 5026 di protocollo in pari data, a mezzo della quale, in forza della stipula avvenuta mediante sottoscrizione digitale del documento (all’esito della trattativa indetta su MEPA), sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672 con sede a Castelli (TE), C.da Ponte Grue – CAP 64041, per un importo complessivo pari a € 43.544,64 oltre ai costi per la

sicurezza per € 1.144,96, per un totale complessivo di € 44.689,60 (oltre ad IVA al 22%), al netto del ribasso praticato;

TENUTO CONTO che con la medesima Determinazione RG 929 del 24.12.2021, n° 106 Reg. Uff. sono state impegnate, per l'esecuzione dei lavori, le somme:

- a) in quanto a € 39.290,40 mediante imputazione al cap. 9962 b.c.e. (€ 5.709,60 già impegnati, giusta Determinazione RG 696 del 21.10.2021, n° 73 R. Uff. di affidamento incarico professionale);
- b) in quanto a € 3.500,00 mediante imputazione al cap. 9960 b.c.e.;
- c) in quanto a € 11.500,00 mediante prelievo sul Fondo di riserva;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto, inoltrata dall'impresa IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672 con sede a Castelli (TE), C.da Ponte Grue – CAP 64041, acquisita al protocollo nr. 5121 del 08.03.2022, per l'esecuzione delle opere consistenti in “*Posa in opera di loculi cimiteriali con struttura prefabbricata in C.A.V.*”, rientranti nella categ. OG1, per un importo pari ad € 6.000,00 (oltre IVA 22%), comprensivi degli oneri per la sicurezza (pari a € 300,00);

VISTO l'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, così come modificato dall'art. 49 della L. 29.07.2021 n.108 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, cosiddetto PNRR, ed in particolare l'abrogazione del limite percentuale che era previsto dal c.2, terzo periodo, del suddetto art.105;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto in favore dell'operatore economico EDILCASA APPALTI S.R.L” con sede in Cellino Attanasio (TE) - Contrada Stampallone - P.IVA 01633340672, ed in particolare:

- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subappaltatrice;
- copia del DURC ON LINE prot. INPS_29087948 della ditta subappaltatrice, che risulta Regolare con scadenza regolarità al 08.04.2022;
- copia del Piano Operativo di Sicurezza;
- dichiarazione di iscrizione alla *White List* presso la Prefettura di Teramo in data 30.12.2020, e successiva richiesta di rinnovo;
- dichiarazione organico medio;
- attestazione SOA;

CONSIDERATO che l'importo del contratto d'appalto dei lavori principali, stipulato con l'Impresa affidataria, è pari a € 44.689,60 e che quello derivante dal subappalto richiesto, pari a € 6.000,00, corrisponde al 13,4% circa dell'anzidetto importo;

TENUTO CONTO che questo Servizio deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto, in forza del comma 4 dell'art.105 del DLgs n° 50/2016;

VISTO l'art.10, comma 1, lett. d) della Legge n° 238 del 23.12.2021, con il quale sono state apportate modificazioni all'art.105 del DLgs n° 50/2016, e - in particolare - sono stati soppressi le lettere a) e c) del comma 4 dell'anzidetto art.105, e modificata la lettera b) del medesimo comma 4;

PRESO ATTO, inoltre che:

- l'Impresa affidataria ha dichiarato “*di non trovarsi nelle condizioni di controllo, controllante o controllata, né di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore*”;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto (ai sensi dell'art. 105, comma 14, del DLgs n° 50/2016), deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello che garantisce l'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore;

- il subappaltatore sarà pagato da parte dell'appaltatore;
- ai sensi della Legge 190/2012, art. 1 comma 53, le parti d'opera da affidare in subappalto NON rientrano fra quelle esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

RITENUTO che NON sussistano motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di subappalto da parte dell'Impresa aggiudicataria a favore dell'Impresa EDILCASA APPALTI S.R.L" con sede in Cellino Attanasio (TE) - Contrada Stampallone - P.IVA 01633340672, in quanto quest'ultima, stante alla sopra richiamata documentazione, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e smi;
- la legge 114 dell' 11/8/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 31.01.2022, avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'Area Tecnica II – Urbanistica”;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

VERIFICATI:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
 - b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 - c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 - d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;

2. di autorizzare l'impresa IMPIANTISTICA GENERALE SRL, p. iva 01482510672 con sede a Castelli (TE), C.da Ponte Grue – CAP 64041 a subappaltare all'Impresa EDILCASA APPALTI S.R.L” con sede in Cellino Attanasio (TE) - Contrada Stampallone - P.IVA 01633340672, le lavorazioni relative al “*Lavori di realizzazione in urgenza nuovi loculi presso il cimitero del Comune di Mosciano Sant’Angelo*, e specificatamente per quanto concerne la “*Posa in opera di loculi cimiteriali con struttura prefabbricata in C.A.V.*”, rientranti nella categ. OG1, per un importo pari ad € 6.000,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza (pari a € 300,00), I.V.A. esclusa;
3. di dare atto che l'importo da subappaltare richiesto dall'impresa appaltatrice corrisponde a circa il 13,4% dell'importo complessivo affidato;
4. di stabilire che i pagamenti verranno corrisposti, nei confronti dell'impresa Subappaltatrice, direttamente dall'impresa Appaltatrice;
5. di precisare che l'impresa aggiudicataria e l'impresa appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016;
6. di specificare inoltre che:
 - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
7. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
8. di dichiarare, in capo al sottoscritto, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
9. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Mosciano S.A., li 15/03/2022

**Il Responsabile del Settore
Dott. Lodovico Emilio Serranò**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 16.03.2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**